



**UTILIZZO DI  
BENI IMMOBILI COMUNALI  
SERVIZIO MATRIMONI CIVILI E  
UNIONI CIVILI  
CRITERI GENERALI PER LA  
DETERMINAZIONE DELLE  
TARIFFE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 53 DEL 11/09/02  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 54 DEL 07/09/10  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 26 DEL 09/06/12  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 51 DEL 05/06/15  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n.

## **Art. 1 – FINALITA’**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, le tariffe e i casi di esenzione per la concessione dell'utilizzo temporaneo da parte di terzi degli immobili comunali di seguito specificati:

- a) Sala Consiliare
- b) Ex Mercato dei Fiori
- c) Teatro Pacini
- d) Gipsoteca “Libero Andreotti”

2. La concessione può essere effettuata solo per manifestazioni, incontri o dibattiti di carattere sociale, politico, culturale o artistico che comunque non siano in contrasto con l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione o che non siano contrarie allo Statuto, al presente regolamento, all'Ordine pubblico o al buon costume.

3. Il presente regolamento disciplina inoltre i casi e le modalità di concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni o iniziative organizzate da terzi.

## **Art. 2 — UTILIZZO BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO**

1. La richiesta di utilizzo deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'iniziativa al protocollo generale del Comune, con la descrizione dettagliata della manifestazione per la quale si richiede la struttura e il periodo di complessivo utilizzo.

Qualora la manifestazione preveda un uso particolare dell'immobile il richiedente dovrà fornire l'ulteriore documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità fra manifestazione ed immobile, ivi compresa l'eventuale documentazione per la valutazione da parte della commissione “Pubblico Spettacolo”.

2. Responsabili per l'istruttoria della domanda sono i dirigenti e/o Funzionari dei sottoelencati servizi o loro delegati:

- a) Servizio Affari Generali per la sala consiliare;
- b) U.O. Attività Produttive e U.O. Patrimonio Immobiliare, ciascuno per la propria competenza, per l'ex mercato dei fiori;
- c) Servizi alla Cittadinanza per il Teatro Pacini e la Gipsoteca “L. Andreotti”.

3. Il dirigente valuta preliminarmente le modalità tecniche della manifestazione e la loro compatibilità con lo stato dell'immobile e le sue forme di uso anche avvalendosi di pareri di altri organi dell'Ente (Servizi, Commissioni o altro). Valutata, altresì, la possibilità di accogliere la richiesta ai sensi delle norme di cui al presente regolamento ed in relazione alla disponibilità dei locali, concede con propria determinazione l'utilizzo della struttura, previo pagamento delle relative tariffe.

4. Il mancato preventivo pagamento della tariffa rende nulla la determinazione dirigenziale di autorizzazione, a tal fine la determinazione deve dare atto che la tariffa è stata pagata ovvero che il richiedente è esentato, in tutto o in parte dalla stessa, ai sensi del presente regolamento.

## **Art. 3 - TARIFFA**

1. La tariffa è comprensiva dei consumi relativi a riscaldamento, energia elettrica secondo la potenza degli impianti esistenti, acqua e agli ordinari servizi di pulizia dei locali nonché del costo del personale che si rende disponibile e, comunque, la tariffa deve essere commisurata agli effettivi costi sostenuti.

2. La tariffa deliberata dalla Giunta Municipale viene annualmente aggiornata nei limiti dell'aumento del costo della vita secondo gli indici ISTAT con determina dirigenziale: oltre tali limiti le variazioni di tariffa restano di competenza della Giunta Municipale.

#### **Art. 4 — ESENZIONI DA PAGAMENTO**

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:

a) le OO.SS. per incontri riservati esclusivamente alle problematiche inerenti il lavoro del personale comunale.

b) gli Enti Territoriali che richiedono l'utilizzo delle strutture per il perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni richiedente che organizzi manifestazioni o incontri di alto livello socio-culturale di interesse generale, a condizione che la manifestazione stessa sia aperta a tutti senza pagamento di biglietto di ingresso ovvero, in caso di pagamento di biglietto di ingresso, sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza.

2) L'esenzione dal pagamento della tariffa, per i casi di cui alla precedente lettera C) deve essere disposta con deliberazione della Giunta Municipale a cui é demandato il giudizio sul livello della manifestazione e sul suo interesse generale.

#### **Art. 5 - CELEBRAZIONI MATRIMONI E UNIONI CIVILI**

1. Il servizio matrimoni è inserito tra le prestazioni rese dalla Pubblica Amministrazione non rientranti tra i servizi pubblici essenziali per il quale è legittimo richiedere un contributo differenziato.

2. Fermo restando la gratuità del servizio di celebrazione del matrimonio quando si svolge all'interno della sede comunale "Palazzo del Vicario" in orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile per i nati e i residenti a Pescia, le modalità e tariffe per la celebrazione dei matrimoni vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale con le apposite differenziazioni per cittadini residenti o nati a Pescia ed altri utenti.

**3. I giorni e gli orari di celebrazione dei matrimoni e unioni civili sono i seguenti:**

**tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ; martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00**

**-sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00**

**-domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.**

**Sono escluse le celebrazioni nei giorni seguenti:**

**1 novembre ; 24; 25; 26 e 31 dicembre ; 1 e 6 gennaio ; sabato domenica e lunedì di Pasqua ; festa del Patrono (Carnevalino) ; 25 aprile ; 1 maggio , 2 giugno e 15 agosto.**

**4. Le celebrazioni fuori dagli orari di servizio degli uffici sono da concordare con il personale dell'ufficio di Stato Civile.**

**5. Le celebrazioni richieste nei giorni ed orari diversi da quello di servizio devono essere effettuate dal personale reperibile nel fine settimana in cui è fissato l'evento.**

#### **Art. 6 - NORMA PARTICOLARE PER LA SALA CONSILIARE**

1. Nella considerazione che la sala consiliare è rappresentativa di tutta la comunità, e vietata la sua concessione a partiti, gruppi politici o OO.SS per manifestazioni, incontri o dibattiti promossi dagli stessi, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 4 lettera a)

2. Per qualunque tipo di consultazione elettorale, nel periodo di campagna elettorale, intendendosi per esso il periodo dalla data di convocazione dei comizi fino al giorno delle consultazioni, la sala consiliare non può essere utilizzata se non per fini istituzionali e non può essere concessa a terzi.

#### **Art. 7 – NORMA PARTICOLARE PER IL TEATRO PACINI**

1. Stante l'esigenza di mantenere e valorizzare il prestigio della struttura teatrale, per quanto concerne l'effettuazione di spettacoli o intrattenimenti, l'Amministrazione Comunale può chiedere un preventivo parere tecnico consultivo all'Associazione Teatrale Pistoiese circa la validità artistico- culturale dell'iniziativa proposta.

2. Oltre quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, la tariffa per l'organizzazione di spettacoli o intrattenimenti comprende esclusivamente:

- a) palcoscenico con fondale nero e luci di servizio,
- b) presenza di un elettricista cabinista,
- c) presenza di un macchinista,
- d) presenza dei Vigili del Fuoco.

Il costo delle maschere, la cui presenza è obbligatoria, verrà valutato secondo le esigenze dello spettacolo.

3. Tutto quanto non previsto dal presente articolo è espressamente non compreso nella tariffa ed eventuali esigenze ulteriori dei richiedenti dovranno essere concordate di volta in volta previo pagamento dei relativi costi.

#### **Art. 8 – REVOCA**

1. La concessione delle strutture comunali può essere revocata esclusivamente per gravi, sopravvenute ed impreviste esigenze di pubblica utilità.

2. In tal caso al concessionario spetta solo il rimborso della tariffa versata con espressa esclusione di ogni ulteriore maggior danno.

3. In caso di rinuncia alla manifestazione da parte del richiedente, allo stesso non è dovuto alcun rimborso di quanto versato se non vi è stato un preavviso di almeno giorni sette.

4. Le condizioni di cui al presente articolo devono essere riportate nella determina di autorizzazione.

**Art. 9 - ABROGATO** (con Entrata in vigore del "Regolamento per la concessione di contributi patrocinio e altri benefici economici)

#### **Art. 10 – ABROGAZIONE**

Sono abrogate le norme di regolamento comunale e degli atti aventi natura regolamentare, che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

#### **Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore al termine del periodo di deposito presso la segreteria del Comune, secondo le disposizioni statutarie.